

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2232

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(**BARUCCI**)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(**CRISTOFORI**)

---

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento alla  
Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991

---

*Presentato il 10 febbraio 1993*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il protocollo di emendamento alla Carta sociale europea è stato aperto alla firma degli Stati aderenti alla Carta, a Torino, il 21 ottobre 1991.

L'apertura alla firma del protocollo si inserisce nel quadro del rilancio della Carta sociale europea deciso in occasione della Conferenza ministeriale informale sui diritti dell'uomo, tenuta a Roma il 5 novembre 1950.

Com'è noto, infatti, la Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961, costituisce il *pendant* in campo sociale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, conclusa a Roma il 5 novembre 1950.

È proprio in occasione del quarantennale di tale convenzione e della citata Conferenza ministeriale che il Segretariato del Consiglio d'Europa fece conoscere la sua viva aspettativa che una simile iniziativa venisse assunta dal nostro Governo al fine di celebrare a Torino il Trentennale della Carta sociale, così fornendo un'occasione per il rilancio di tale trattato.

Successivamente, nel corso della sua 449ª sessione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa decise d'istituire un comitato *ad hoc* (Comité Charte-Ref) incaricato di proporre delle soluzioni per il rilancio della Carta sociale, con particolare riguardo alla revisione del meccanismo di controllo della sua attuazione.

Su forte impulso del Governo italiano e del Segretariato il senatore Gino Giugni è stato quindi eletto presidente di tale comitato, nel corso della sua prima riunione del 5-7 febbraio 1991. I lavori del Comitato sono quindi culminati nella predisposizione del testo del protocollo di emendamento alla Carta presentato a Torino.

Tale protocollo contiene alcune disposizioni volte a migliorare il sistema di controllo dello stato di attuazione della Carta sociale europea, mediante la riformulazione del testo degli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29 della stessa, che ne disciplinano il funzionamento. Dei contenuti innovativi del protocollo si intende offrire di seguito una esposizione.

ARTICOLO 23. — L'articolo 23 descrive le modalità di comunicazione al Consiglio d'Europa dei rapporti che le Parti contraenti sono tenute a presentare biennalmente sull'applicazione delle disposizioni sostanziali della Carta che esse hanno accettato. Tali rapporti devono essere inviati al Segretariato del Consiglio d'Europa ed alle organizzazioni affiliate alle organizzazioni internazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le quali, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, possono essere invitate dal Comitato governativo a farsi rappresentare alle proprie sedute.

Il protocollo introduce alcune innovazioni nella disciplina originariamente prevista dall'articolo.

Le organizzazioni nazionali delle parti sociali, infatti, acquistano la possibilità di inviare le proprie osservazioni sui rapporti biennali degli Stati contraenti direttamente al Segretariato. La formulazione originale dell'articolo prevede, al contrario, che i Governi nazionali trasmettano, a richiesta, le osservazioni delle parti sociali relative ai propri rapporti.

La nuova disciplina, pertanto, fa venire meno il potere di mediazione tra le organizzazioni nazionali ed il Consiglio d'Europa, che la Carta implicitamente ha attribuito agli Stati. Essa segna inoltre il principio della istituzionalizzazione del ruolo

delle parti sociali nelle procedure previste dall'Organizzazione, secondo una linea di tendenza che si è affermata originariamente nella struttura tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro ed ha trovato una recente conferma nelle previsioni in materia sociale annesse al Trattato sull'Unione europea, in ambito comunitario.

Nella medesima prospettiva si colloca anche il nuovo testo del paragrafo 2 dell'articolo. Tale disposizione prevede, infatti, che il Segretariato si occupi di trasmettere copie dei rapporti delle Parti contraenti alle organizzazioni non governative dotate di statuto consultivo presso il Consiglio d'Europa e particolarmente qualificate nelle materie regolate dalla Carta.

Il paragrafo 3 dell'articolo introduce infine il principio della pubblicità degli atti della procedura di controllo prevista dalla Carta. Si prevede, infatti, che i rapporti e le osservazioni di cui allo stesso articolo 23 ed ai precedenti articoli 21 e 22 siano resi disponibili a chi ne faccia domanda.

ARTICOLO 24. — L'articolo 24 della Carta descrive le procedure di esame dei rapporti delle Parti contraenti da parte del Comitato degli esperti indipendenti e prevede che al termine dell'esame il Comitato rediga un rapporto contenente le proprie conclusioni.

Il nuovo testo dell'articolo, proposto con il protocollo di emendamento, introduce alcune innovazioni rispetto alla precedente disciplina.

Il paragrafo 2 definisce, infatti, le caratteristiche dell'esame svolto dal Comitato precisando che esso apprezzerà, da un punto di vista giuridico, la conformità delle legislazioni, della normativa in generale e delle prassi sviluppatesi nei diversi Paesi al contenuto delle obbligazioni derivanti dalla Carta. L'introduzione della nozione di valutazione giuridica, precedentemente non contemplata dall'articolo, contribuisce a definire la natura dell'esame svolto dal Comitato degli esperti indipendenti ed a differenziarlo dalla successiva valutazione svolta dal Comitato governa-

tivo, in base a considerazioni di tipo più propriamente politico.

Il nuovo testo prevede, infine, l'attribuzione al Comitato degli esperti indipendenti di limitati poteri istruttori, in virtù dei quali esso potrà domandare alle Parti contraenti ulteriori informazioni e precisazioni a completamento del rapporto ricevuto. Allo scopo di favorire l'immediatezza di tale indagine è prevista la possibilità che siano convocate, su decisione del Comitato o a richiesta delle Parti contraenti, riunioni alle quali partecipino i membri del primo ed i rappresentanti delle seconde.

Coerentemente con il principio di pubblicità degli atti del procedimento di controllo, infine, il paragrafo 4 del nuovo testo prevede che le conclusioni del Comitato siano rese pubbliche e trasmesse dal Segretariato al Comitato governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle organizzazioni delle parti sociali di cui al citato articolo 23, paragrafo 1, ed al seguente articolo 27, paragrafo 2.

ARTICOLO 25. — Il nuovo testo dell'articolo 25 modifica parzialmente la disciplina relativa alla designazione dei membri del Comitato degli esperti indipendenti nell'intento di accrescere l'efficacia della sua azione e di garantire, mediante specifiche previsioni, l'indipendenza dei suoi membri.

Il numero minimo degli esperti viene pertanto elevato a nove mentre il potere di designarli passa dal Comitato dei Ministri all'Assemblea parlamentare. Al primo resta comunque la prerogativa di fissarne in concreto il numero.

Ferma restando la durata del mandato, fissata in sei anni, viene introdotta l'impossibilità di rinnovarlo più di una volta.

Viene introdotta, altresì, una nuova disposizione in base alla quale i membri del Comitato non potranno assumere funzioni che siano incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialità e disponibilità al servizio inerenti al proprio mandato.

ARTICOLO 27. — L'articolo 27 disciplina le funzioni attribuite al Comitato governativo nel quadro della procedura di controllo dell'attuazione della Carta.

Il Comitato governativo, com'è noto, riceve ed esamina i rapporti delle Parti contraenti, le osservazioni delle parti sociali ed il rapporto del Comitato degli esperti indipendenti allo scopo di predisporre le deliberazioni del Comitato dei Ministri.

Il nuovo testo contribuisce a meglio caratterizzare l'attività del Comitato governativo prevedendo, al paragrafo 3, che esso selezioni le situazioni che saranno oggetto delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri sulla base di considerazioni di politica sociale ed economica.

In tal modo risulteranno definite in modo completo le differenze tra le attribuzioni del Comitato governativo e del Comitato degli esperti indipendenti, il primo impegnato in un esame di tipo politico che si aggiunge alla valutazione tecnico-giuridica condotta dal secondo sulle misure di attuazione della Carta adottate dalle Parti contraenti. È previsto infine che anche il rapporto del Comitato governativo sia reso pubblico.

Al di fuori della procedura di controllo dell'attuazione della Carta resta da segnalare una ulteriore nuova attribuzione del Comitato governativo introdotta dal paragrafo 4 del nuovo testo. Si tratta del potere di presentare al Comitato dei Ministri delle proposte formali affinché siano intrapresi studi su questioni sociali di particolare interesse o sugli stessi articoli della Carta, al fine di garantire una migliore attuazione.

ARTICOLO 28. — Il nuovo testo dell'articolo 28 proposto nel protocollo definisce le attribuzioni del Comitato dei Ministri, le quali sono invece disciplinate nell'impianto originario della Carta dall'articolo 29, attualmente in vigore.

Il testo proposto specifica che la maggioranza dei due terzi, prevista per le deliberazioni del Comitato, va riferita ai voti delle sole Parti contraenti. Una precisazione che si è resa doverosa in base alla considerazione che agli Stati aderenti alla Carta sociale può essere chiesto di rispondere delle misure adottate per la sua attuazione soltanto da altri Governi che ab-

biano assunto analoghe obbligazioni ratificando l'accordo. Restano pertanto esclusi dalle relative deliberazioni del Comitato i rappresentanti dei Paesi che siedono in esso semplicemente in qualità di membri del Consiglio d'Europa.

Il Comitato adotterà, infine, una risoluzione sull'insieme del ciclo di controllo contenente però, ove necessario, raccomandazioni individuali rivolte alle singole Parti interessate.

ARTICOLO 29. — Anche le competenze dell'Assemblea parlamentare risultano riviste alla luce dell'articolo 29 del protocollo, proposto in sostituzione dell'originario articolo 28 della Carta.

Il nuovo testo prevede infatti che i rapporti e le risoluzioni del Comitato degli esperti indipendenti, del Comitato governativo e del Comitato dei Ministri pervengano tutti all'Assemblea parlamentare in vista di un dibattito periodico, da tenersi in seduta plenaria, sullo stato di attuazione della Carta. Tale procedura amplia in modo rilevante le competenze dell'Assemblea, la quale, in base all'articolo 28, che attualmente ne disciplina i poteri, può soltanto inviare al Comitato dei Ministri le proprie conclusioni sulla relazione del Comitato degli esperti indipendenti.

Il nuovo ruolo attribuito dall'Assemblea, sia pure con tutti i limiti derivanti dal fatto che in essa siedono delegati dei parlamenti nazionali, segna infine, anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, un passo in avanti nel senso di un sempre maggiore coinvolgimento dei rappresentanti eletti dai cittadini nei processi decisionali delle organizzazioni internazionali.

Poiché le modifiche alla Carta sociale europea riguardano soltanto il funzionamento degli organi e le relative procedure, dall'attuazione del presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT  
À LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE**

The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol to the European Social Charter, opened for signature in Turin on 18 October 1961 (hereinafter referred to as "the Charter"),

Being resolved to take some measures to improve the effectiveness of the Charter, and particularly the functioning of its supervisory machinery;

Considering therefore that it is desirable to amend certain provisions of the Charter,

Have agreed as follows:

#### Article 1

Article 23 of the Charter shall read as follows:

##### "Article 23

##### *Communication of copies of reports and comments*

1. When sending to the Secretary General a report pursuant to Articles 21 and 22, each Contracting Party shall forward a copy of that report to such of its national organisations as are members of the international organisations of employers and trade unions invited, under Article 27, paragraph 2, to be represented at meetings of the Governmental Committee. Those organisations shall send to the Secretary General any comments on the reports of the Contracting Parties. The Secretary General shall send a copy of those comments to the Contracting Parties concerned, who might wish to respond.
2. The Secretary General shall forward a copy of the reports of the Contracting Parties to the international non-governmental organisations which have consultative status with the Council of Europe and have particular competence in the matters governed by the present Charter.
3. The reports and comments referred to in Articles 21 and 22 and in the present article shall be made available to the public on request."

#### Article 2

Article 24 of the Charter shall read as follows:

##### "Article 24

##### *Examination of the reports*

1. The reports sent to the Secretary General in accordance with Articles 21 and 22 shall be examined by a Committee of Independent Experts constituted pursuant to Article 25. The committee shall also have before it any comments forwarded to the Secretary General in accordance with paragraph 1 of Article 23. On completion of its examination, the Committee of Independent Experts shall draw up a report containing its conclusions.
2. With regard to the reports referred to in Article 21, the Committee of Independent Experts shall assess from a legal standpoint the compliance of national law and practice with the obligations arising from the Charter for the Contracting Parties concerned.
3. The Committee of Independent Experts may address requests for additional information and clarification directly to Contracting Parties. In this connection the Committee of Independent Experts may also hold, if necessary, a meeting with the representatives of a Contracting Party, either on its own initiative or at the request of the Contracting Party concerned. The organisations referred to in paragraph 1 of Article 23 shall be kept informed.

4. The conclusions of the Committee of Independent Experts shall be made public and communicated by the Secretary General to the Governmental Committee, to the Parliamentary Assembly and to the organisations which are mentioned in paragraph 1 of Article 23 and paragraph 2 of Article 27."

#### Article 3

Article 25 of the Charter shall read as follows:

##### "Article 25

##### *Committee of Independent Experts*

1. The Committee of Independent Experts shall consist of at least nine members elected by the Parliamentary Assembly by a majority of votes cast from a list of experts of the highest integrity and of recognised competence in national and international social questions, nominated by the Contracting Parties. The exact number of members shall be determined by the Committee of Ministers.
2. The members of the committee shall be elected for a period of six years. They may stand for re-election once.
3. A member of the Committee of Independent Experts elected to replace a member whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of his predecessor's term.
4. The members of the committee shall sit in their individual capacity. Throughout their term of office, they may not perform any function incompatible with the requirements of independence, impartiality and availability inherent in their office."

#### Article 4

Article 27 of the Charter shall read as follows:

##### "Article 27

##### *Governmental Committee*

1. The reports of the Contracting Parties, the comments and information communicated in accordance with paragraphs 1 of Article 23 and 3 of Article 24, and the reports of the Committee of Independent Experts shall be submitted to a Governmental Committee.
2. The committee shall be composed of one representative of each of the Contracting Parties. It shall invite no more than two international organisations of employers and no more than two international trade union organisations to send observers in a consultative capacity to its meetings. Moreover, it may consult representatives of international non-governmental organisations which have consultative status with the Council of Europe and have particular competence in the matters governed by the present Charter.
3. The Governmental Committee shall prepare the decisions of the Committee of Ministers. In particular, in the light of the reports of the Committee of Independent Experts and of the Contracting Parties, it shall select, giving reasons for its choice, on the basis of social, economic and other policy considerations the situations which should, in its view, be the subject of recommendations to each Contracting Party concerned, in accordance with Article 28 of the Charter. It shall present to the Committee of Ministers a report which shall be made public.
4. On the basis of its findings on the implementation of the Social Charter in general, the Governmental Committee may submit proposals to the Committee of Ministers aiming at studies to be carried out on social issues and on articles of the Charter which possibly might be updated."



## Article 5

Article 28 of the Charter shall read as follows:

"Article 28

*Committee of Ministers*

1. The Committee of Ministers shall adopt, by a majority of two-thirds of those voting, with entitlement to voting limited to the Contracting Parties, on the basis of the report of the Governmental Committee, a resolution covering the entire supervision cycle and containing individual recommendations to the Contracting Parties concerned.

2. Having regard to the proposals made by the Governmental Committee pursuant to paragraph 4 of Article 27, the Committee of Ministers shall take such decisions as it deems appropriate."

## Article 6

Article 29 of the Charter shall read as follows:

"Article 29

*Parliamentary Assembly*

The Secretary General of the Council of Europe shall transmit to the Parliamentary Assembly, with a view to the holding of periodical plenary debates, the reports of the Committee of Independent Experts and of the Governmental Committee, as well as the resolutions of the Committee of Ministers."

## Article 7

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Charter, which may express their consent to be bound by:

- a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
- b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

## Article 8

This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which all Contracting Parties to the Charter have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.

## Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of:

- a. any signature;
- b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c. the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;
- d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Turin, le 21 octobre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le *20 novembre 1991*

Le Directeur des Affaires juridiques  
du Conseil de l'Europe,

  
Erik HARREMOES

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

## PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo della Carta Sociale Europea aperta alla firma a Torino il 18 Ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta")

Determinati ad adottare talune misure per migliorare l'efficacia della Carta in particolare il funzionamento delle sue strutture di supervisione;

Considerando pertanto che è auspicabile emendare alcune disposizioni della Carta,

Hanno stabilito quanto segue:

## Articolo 1

L'Articolo 23 della Carta recita come segue:

## "Articolo 23

## Comunicazione delle copie dei rapporti e dei commenti

1. Nell'inviare al Segretario Generale un rapporto, in conformità con gli Articoli 21 e 22, ciascuna Parte Contraente indirizzerà una copia di tale rapporto alle sue Organizzazioni nazionali che fanno parte a titolo di membro di organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di sindacati invitate in base all'Articolo 27, paragrafo 2, a farsi rappresentare alle riunioni del Comitato Governativo. Le Organizzazioni invieranno al Segretario Generale tutti gli eventuali commenti sui rapporti delle Parti Contraenti. Il Segretario Generale invierà una copia di tali commenti alle Parti Contraenti interessate che potrebbero desiderare di rispondere.

2. Il Segretario Generale inoltrerà una copia dei rapporti delle Parti Contraenti alle Organizzazioni internazionali non-governative aventi status consultivo presso il Consiglio d'Europa ed una particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta.

3. I rapporti ed i commenti di cui agli Articoli 21 e 22 ed al presente articolo saranno, su richiesta, messi a disposizione del pubblico."

## Articolo 2

L'articolo 24 dello Statuto recita come segue:

### "Articolo 24

#### Esame dei rapporti

1. I rapporti inviati al Segretario Generale in conformità con gli Articoli 21 e 22 saranno esaminati da un Comitato di Esperti Indipendenti istituito in conformità con l'Articolo 25. Al Comitato dovrà altresì giungere ogni commento inviato al Segretario Generale, in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo 23. Al termine del suo esame, il Comitato degli Esperti indipendenti elaborerà un rapporto contenente le sue conclusioni.

2. Per quanto riguarda i rapporti di cui all'Articolo 21, il Comitato di Esperti Indipendenti valuterà da un punto di vista legale la conformità del diritto e della prassi nazionali per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta nei confronti delle Parti Contraenti interessate.

3. Il Comitato di Esperti indipendenti può rivolgere richieste per ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alle Parti Contraenti. In questa circostanza il Comitato di Esperti Indipendenti potrà anche tenere, se necessario, una riunione con i rappresentanti di una Parte Contraente, sia di sua iniziativa o dietro richiesta della Parte Contraente interessata. Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 23 saranno informate in merito.

4. Le conclusioni del Comitato di Esperti indipendenti saranno rese pubbliche e comunicate dal Segretario Generale al Comitato Governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle Organizzazioni menzionate al paragrafo 1 dell'Articolo 23 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 27"

## Articolo 3

L'Articolo 25 della Carta recita come segue:

### "Articolo 25

#### Comitato di Esperti Indipendenti

1. Il Comitato di Esperti Indipendenti conterà di almeno nove membri eletti dall'Assemblea Parlamentare da una maggioranza di voti ottenuta da un elenco di esperti della massima integrità e di riconosciuta competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominata dalle Parti Contraenti. Il numero esatto dei membri sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

2. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di sei anni. Essi potranno presentarsi per essere rieletti, una volta sola.

3. Un membro del Comitato di Esperti Indipendenti eletto per sostituire un membro il cui periodo di carica non è scaduto rimarrà in carica per per il rimanente periodo di carica del suo predecessore.

4. I membri del Comitato partecipano nella loro capacità individuale. Per tutto il periodo del loro incarico essi non potranno svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza, di imparzialità e di disponibilità inerenti al loro incarico".

#### Articolo 4

L'Articolo 27 della Carta recita come segue:

#### "Articolo 27 Comitato Governativo

1. I rapporti delle Parti Contraenti, i commenti e le informazioni comunicate in conformità con i paragrafi 1 dell'Articolo 23 e 3 dell'Articolo 24, ed i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti saranno sottoposti ad un Comitato Governativo.

2. Il Comitato sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle Parti Contraenti. Esso inviterà un massimo di due organizzazioni internazionali di datori di lavoro ed un massimo di due organizzazioni sindacali internazionali ad inviare osservatori aventi qualifica di osservatore alle sue riunioni. Inoltre, esso può consultare rappresentanti di organizzazioni non-governative internazionali aventi qualifica consultiva presso il Consiglio d'Europa ed aventi particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta.

3. Il Comitato Governativo preparerà le decisioni del Comitato dei Ministri. In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e delle Parti Contraenti, esso selezionerà, motivando la sua scelta, in base a considerazioni di natura sociale, economica e di altro carattere, le situazioni che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni nei confronti di ciascuna Parte Contraente interessata in conformità con l'articolo 28 della Carta. Esso presenterà al Comitato dei Ministri un rapporto che sarà reso pubblico.

4. In base ai suoi riscontri sull'attuazione della Carta Sociale in generale, il Comitato Governativo può presentare proposte al Comitato dei Ministri relative a studi da effettuare su problemi sociali e ad articoli della Carta che potrebbero eventualmente essere aggiornati".

**Articolo 5**

L'Articolo 28 della Carta recita come segue:

**"Articolo 28****Comitato dei Ministri**

1. Il Comitato dei Ministri adotterà a a maggioranza di due terzi di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle Parti Contraenti, sulla base del rapporto del Comitato Governativo, una risoluzione vertente su tutto il ciclo di supervisione e contenente raccomandazioni individuali per le Parti Contraenti interessate.

2. Per quanto riguarda le proposte effettuate dal Comitato Governativo in conformità con il paragrafo 4 dell'Articolo 27, il Comitato dei Ministri adotterà tutte le decisioni che ritiene appropriate".

**Articolo 6**

L'Articolo 29 della Carta recita come segue:

**"Articolo 29****Assemblea Parlamentare**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà all'Assemblea parlamentare, in vista della tenuta di dibattiti periodici plenari, i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e del Comitato Governativo, nonché le risoluzioni del Comitato dei Ministri."

**Articolo 7**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta che intendono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Articolo 8**

Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale le Parti Contraenti della Carta avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni dell'Articolo 7.

**Articolo 9**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio in merito a:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con l'articolo 8;
- d. ogni altro atto, notifica, o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Torino, il 21 ottobre 1991 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Strasburgo, il 20 Novembre 1991

Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa